

SCHEDA 23 Gennaio 2024

I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SEZIONI UNITE ESCLUDONO LA NECESSITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA

Alessia Rotolo

Cass., Sez. un., sent. 30 marzo 2023 (dep. 25 luglio 2023), n. 32318, Pres. Cassano,

1. Con la **sentenza in commento**, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni Unite e le Sezioni Penali, di una precedente sentenza passata in giudicato con la quale sia già stata applicata la recidiva reiterata, aderendo all'**orientamento maggioritario**, hanno ritenuto che «è sufficiente che il fatto sia stato già gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espresse con adeguata motivazione, **senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semper**

2. La V Sezione penale della Cassazione, nel sollevare la questione, aveva ritenuto opposto al **dato letterale** del quarto comma dell'art. 99 c.p. – che richiama le figure di reati aggravati, in particolare, **dell'evoluzione giurisprudenziale** dell'istituto (dall'obbligo di contestazione dell'aggravante e alla verifica dei presupposti per la sua applicazione^[1]), che induce a ritenere **status soggettivo**, da ricollegarsi esclusivamente ai precedenti penali^[2]. Dovendosi verificare i presupposti non solo formali, ma anche sostanziali dell'aggravante (la maggior colpevolezza del reo), è necessario che il fatto sia stato già gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espresse con adeguata motivazione, **senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semper**

appare sufficiente la **mera verifica dell'esistenza di precedenti sentenze di condanna** stata applicata, quei presupposti non sono stati evidentemente accertati oppure sono stati considerati "recidivo" **[4]**.

3. Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione sotto tre diversi profili. Con riguardo, in primo luogo, al termine "recidivo" nel quarto comma dell'art. 99 c.p. il legislatore avrebbe optato per un'accezione infatti «meramente ripropositivo in forma sintetica dell'espressione estesamente utilizzata nella precedente condanna, e **non inclusivo dell'eventuale, concreta applicazione della recidiva**

4. In secondo luogo, si contesta la necessità di un ripensamento dell'orientamento maggioritario in materia di l'omissione della **verifica dei presupposti sostanziali della maggior colpevolezza e/o presenza di precedenti condanne** per l'aumento di pena per la recidiva. Quella verifica in realtà sarebbe **soltanto posticipata** che si baserebbe su un giudizio complessivo di tutti i reati oggetto delle precedenti condanne, con un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere necessariamente dar conto.

5. Si ricorda poi che la soluzione adottata sarebbe coerente con l'interpretazione del riferimento alle disposizioni di legge, da parte della giurisprudenza prevalente. In particolare, ai fini dell'applicazione del comma, c.p.) e del patteggiamento allargato (art. 444, comma 1-bis, c.p.p), la condizione è in presenza di **"significativi precedenti penali" [8]**.

6. Infine, la Corte ha ravvisato un'ulteriore conferma di sistema nell'**art. 105 c.p.**, che con **anche in mancanza di una precedente dichiarazione di abitudine**, essendo sufficiente la presenza di un precedente reato [per la dichiarazione di abitudine". Allo stesso modo, dunque, la recidiva reiterata è riconosciuta anche in mancanza del precedente logico e di minor gravità della recidiva su cui si fonda. In proposito obiettare che la possibilità di dichiarare la professionalità nel reato, a prescindere dal fatto di delinquere, è espressamente prevista dalla legge, che nulla di analogo dispone invece per la recidiva reiterata, e che la disciplina dell'art. 59, comma secondo, c.p., che ne subordina l'applicazione al fatto di essere

7. La lettura prospettata dalle Sezioni Unite, se indubbiamente avrebbe il vantaggio di **recidiva semplice**, finalizzata soltanto a una eventuale futura applicazione della forma problema sollevato dalla V Sezione della Cassazione: quello di attribuire di fatto un frustrando ulteriormente la valutazione dei presupposti sostanziali per l'applicazione delle Sezioni Unite, forte è il rischio di rendere ancora più evanescente la **motivazione sulla recidiva** criteri di più accentuata colpevolezza e maggior pericolosità sociale, che dovrebbero giust

8. In secondo luogo, la soluzione adottata dalla sentenza in esame **consente al giudice ritenere non opportuna l'applicazione della recidiva[9]**: una valutazione che può essere concreto. E appare illusorio confidare nel fatto che il nuovo giudice, ove ritenga di precedente dichiarazione, fornisca una motivazione "rinforzata" a sostegno della sua decisione è in questo caso imposta. **Il principio di colpevolezza** – che esigerebbe la prevedibilità la **funzione rieducativa della pena** – in virtù della quale il soggetto dovrebbe avere la pena condanna che abbia applicato una forma di recidiva – sembrano imporre una conclusione

9. Da ultimo, è necessario ricordare che **il regime previsto per il recidivo reiterato è pari** in vari settori dell'ordinamento, i quali trovano applicazione anche a una distanza tra il giudizio di cognizione. Proprio per questo, la **valutazione** sulla "meritevolezza" di questo complesso dovrebbe essere **estremamente attenta e rigorosa**, in modo da circoscrivere i soggetti che sono o possono essere effettivamente (e particolarmente) pericolosi.

[1] Cfr. in particolare Cass. S.U., 27.5.2010 n. 35738; Cass. S.U. 24.2.2011 n. 20798; Cass.

[2] Da ultimo, cfr. Cass. Sez. II, 26.11.2020 n. 37063 con commento di A. Melchionni **Cassazione si avvicina alla "chiusura del cerchio"**, in questa *Rivista*, 24 febbraio 2021.

[3] La giurisprudenza ha sostenuto un fondamento bivalente, ritenendo la recidiva espressione di una intensa pericolosità sociale. Il giudice è tenuto, di conseguenza, volta per volta, a verificare, alla luce del fatto commesso, delle circostanze di tempo e di luogo e della relazione rispetto al fatto Cass. pen., SU, 27.5.2010 n. 35738; Corte cost., 8.7.2015 n. 185.

[4] Cass. pen., SU, 30.3.2023 n. 32318, § 4.3 del Considerato in diritto.

[5] ID., § 7 del Considerato in diritto.

[6] Cass. pen., SU, 30.3.2023 n. 32318.

[7] Si segnala che la disposizione si ritiene implicitamente abrogata, a seguito della r contravvenzioni dall'ambito di applicazione della recidiva: cfr. L. Bontempi, *sub art. 162-* ed., Milano, 2021, p. 2252; M. Romano, *sub art. 162-bis*, in *Commentario sistematico del*

[8] Cass. SU, 27.5.2010 n. 35738 con nota di F. Rocchi, *Il patteggiamento dei recidivi reit legislativa?* in *Cass. pen.*, 2011, 2103 ss.

[9] Cfr. Corte di Appello di Ancona 22.10.2013 n. 3381: «capovolgere tale valuta responsabilità [...] appare una violazione *contra reum* del giudicato formatosi sul punto *recidiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 175 ss.